



Comune di Pordenone

SEGRETERIA GENERALE
U.O.C. ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

ACCORDO COLLETTIVO IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA

art. 4 della Legge n. 300/1970

12 settembre 2025



Il giorno 12 settembre 2025, alle ore 09:30, a seguito di formale convocazione, ha avuto luogo l'incontro nella stanza n. 28 del 1° piano della sede del Comune di Pordenone, per la sottoscrizione dell'accordo in materia di videosorveglianza nelle strutture e aree di pertinenza dell'Amministrazione, tra la parte pubblica e le parti sindacali come sotto rappresentate:

1. La Delegazione trattante di parte pubblica costituita con deliberazione della Giunta comunale n. 377/2023 del 6 dicembre 2023, come di seguito:

PRESIDENTE:

RIGO CRISTIANA - SEGRETARIO
GENERALE DEL COMUNE DI PORDENONE

12.09.2025 (f.to Cristiana Rigo)

(firma)

COMPONENTE:

PAOLATTO SABRINA - DIRIGENTE
SETTORE III "SERVIZI FINANZIARI"

12.09.2025 (f.to Sabrina Paolatto)

(firma)

COMPONENTE:

RINALDI IVO - DIRIGENTE SETTORE VII
"OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL
TERRITORIO"

12.09.2025 (f.to Ivo Rinaldi)

(firma)

2. La R.S.U., così rappresentata:

NOME E COGNOME E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE SINDACALE:

RSU - COMUNE DI PORDENONE

12.09.2025 TULLIO LORENZON (f.to Tullio Lorenzon)

12.09.2025 FABIO STEFANUTTO (f.to Fabio Stefanutto)

12.09.2025 RUDY BAGATIN (f.to Rudy Bagatin)

12.09.2025 MONICA BERTELLA (f.to Monica Bertella)

12.09.2025 ENNI PASUT (f.to Enni Pasut)

12.09.2025 ILENIA BUSO (f.to Ilenia Buso)

12.09.2025 GIORGIO BOZ (f.to Giorgio Boz)

12.09.2025 LUCIA VERDE (f.to Lucia Verde)



Al termine della riunione le parti hanno raggiunto l'accordo sul testo di seguito riportato:

La data di firma del presente contratto, acquisita in modo disgiunto e anche con modalità digitale, è convenzionalmente individuata nella data del 12 settembre 2025

Premesse:

1. il presente accordo viene stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge n. 300/1970, in materia di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza installati presso le strutture e nelle aree di pertinenza dell'Amministrazione, nel rispetto delle garanzie per i diritti dei lavoratori.
2. Il Comune di Pordenone, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo all'incolumità dei lavoratori impiegati presso le proprie strutture; la sicurezza e la tutela del patrimonio aziendale ed al fine di adottare misure e idonee a prevenire, impedire o comunque ostacolare atti criminosi nell'ambito delle strutture e nelle aree di propria pertinenza, ha installato nei medesimi luoghi apparecchiature di videosorveglianza dalle quali può derivare, in via accidentale e/o indiretta e/o potenziale, la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, essendo le rilevazioni effettuate anche durante l'orario di lavoro;
3. in particolare, gli impianti di videosorveglianza, pur non riprendendo in maniera unidirezionale i lavoratori, sono collocati in prossimità delle zone, interne o esterne all'Amministrazione, potenzialmente interessate a tali eventi, nelle quali i lavoratori svolgono anche in modo occasionale e saltuario le proprie mansioni o alle quali hanno accesso anche sporadicamente. La collocazione dei dispositivi di videosorveglianza risulta dalle planimetrie numerate in riferimento a ciascuna Struttura o area di pertinenza dell'Amministrazione, che vengono allegate al presente Accordo (**Allegati 1-5**);
4. al fine di perseguire le predette finalità, l'Amministrazione potrebbe avere l'esigenza di implementare i sistemi di videosorveglianza già installati e/o di installare nuovi sistemi presso le strutture o nelle aree di propria pertinenza che ne sono attualmente sprovviste;
5. RSU d'Amministrazione e rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCRL del Comparto Unico del Pubblico Impiego regionale FVG, concordano sulla necessità di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo all'incolumità dei lavoratori; la tutela del patrimonio ed il contrasto e la prevenzione di atti criminosi ai danni di persone o cose nell'ambito delle strutture e nelle aree di pertinenza dell'Amministrazione;

Visti:

1. l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970), secondo il quale *“gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale possono essere installati **previo accordo collettivo** stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive*



dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro [...]”;

2. D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” e in particolare l'art. 114 ai sensi del quale **“Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300”**
3. il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza;
4. la Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 19 febbraio 2018, n. 5, recante indicazioni operative sull'installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 300/1970;
5. il Regolamento in materia di videosorveglianza adottato con deliberazione di Consiglio Comunale dal Comune di Pordenone in data 29 novembre 2023;

Considerato:

1. il quadro delle specifiche garanzie che il Regolamento UE 2016/679 prevede, per i trattamenti di dati effettuati nell'ambito del rapporto di lavoro, in particolare laddove stabilisce che le disposizioni nazionali di settore assicurano “la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti”, anche attraverso l'individuazione di “misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare per quanto riguarda [...] i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro” (cfr. art. 88, par. 2);

Dopo ampia e approfondita discussione,

LE PARTI CONVENGONO

Sul seguente accordo in materia di videosorveglianza:

1. le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente accordo, anche ove non espressamente richiamate;
2. l'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle strutture e nelle aree di pertinenza del Comune di Pordenone è volta in via esclusiva al perseguimento delle finalità di cui alle premesse e non ha alcuna finalità di controllo: quindi non può essere utilizzata per effettuare controlli sul comportamento di quanti, a qualsiasi titolo, svolgono la propria attività lavorativa nelle aree controllate dalle telecamere;



3. l'utilizzo e la gestione dei sistemi di videosorveglianza ed il trattamento dei dati personali rilevati mediante i relativi dispositivi avviene in conformità e nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e dai regolamenti sopra richiamati, oltre che nel rispetto del principio di tutela della dignità e della riservatezza dei lavoratori;
4. la parte pubblica impegna l'Amministrazione a rispettare quanto stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali nel Provvedimento generale sulla videosorveglianza nell'ambito del rapporto di lavoro dell'8 aprile 2010, con particolare riguardo al paragrafo 4.1, contenente disposizioni specifiche per la sorveglianza effettuata nell'ambito dei rapporti di lavoro, e ad adeguarsi a quanto verrà eventualmente disposto in materia con futuri provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali;
5. la parte pubblica impegna l'Amministrazione a non adottare nei confronti dei propri dipendenti comportamenti discriminatori, a seguito dell'utilizzo dei dati forniti dal sistema di videosorveglianza;
6. la parte pubblica dichiara che l'attività di videosorveglianza è svolta in conformità al principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti ed esclude che dalla stessa attività possa derivare qualunque forma di trattamento di dati personali non necessario in rapporto alle finalità individuate nel presente accordo: la raccolta dei dati sarà effettuata nel rispetto del principio di pertinenza e di non eccedenza ed il trattamento dei dati dovrà avvenire secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi;
7. la parte pubblica dichiara che le apparecchiature di videosorveglianza consentono un angolo di ripresa che inquadra esclusivamente le zone più esposte ai rischi evidenziati nelle premesse e dalle quali potrebbe derivare, in via del tutto accidentale ed occasionale, la ripresa dei lavoratori; risultano pertanto esclusi dalle zone sottoposte a videosorveglianza i luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori e le loro postazioni di lavoro;
8. la parte sindacale RSU e le OO.SS. territoriali dichiarano di aver preso visione delle planimetrie degli impianti installati nelle strutture e nelle aree di parcheggio di pertinenza dell'Amministrazione, dalle quali risultano il posizionamento dei relativi dispositivi, il tutto come da documentazione allegata al presente accordo (**Allegati 1-5**);
9. l'eventuale modifica, sostituzione o implementazione degli impianti di videosorveglianza indicati in allegato, ovvero l'installazione di nuovi impianti, verranno preventivamente comunicate alla RSU e OO.SS. territoriali e saranno loro illustrate eventuali variazioni delle caratteristiche tecniche, ad integrazione del presente accordo;
10. i dati raccolti potranno essere conservati per un arco di tempo non superiore alle 24 ore successive alla loro rilevazione, e accessibili solo a dipendenti formalmente autorizzati, decorso il quale saranno automaticamente cancellati; restano salve speciali esigenze di conservazione in relazione a festività o chiusura delle sedi comunali, nonché in caso di specifica richiesta dell'Autorità giudiziaria o di Polizia giudiziaria, per finalità di prevenzione, accertamento o repressione di reati;
11. la parte pubblica impegna l'Amministrazione a predisporre e mantenere aggiornate apposite informative che avvertano della sussistenza e delle finalità degli impianti di videosorveglianza, rese in forma breve (pittogramma) ed estesa (sito istituzionale) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679;
12. L'allegato è suscettibile di aggiornamento.



Con la sottoscrizione del presente verbale, le parti si danno reciprocamente atto del pieno rispetto da parte datoriale di quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 300/1970 e dalla vigente disciplina normativa in materia di protezione dei dati personali e tutela di riservatezza e dignità dei lavoratori.

Allegati:

- Allegato 1_ PLANIMETRIE MUSEO D'ARTE
- Allegato 2_ PLANIMETRIE BIBLIOTECA
- Allegato 3_ PLANIMETRIE FARM. VIA MONTEREALE
- Allegato 4_ PLANIMETRIE MUSEO ARCHEOLOGICO
- Allegato 5_ PLANIMETRIE MUSEO DELLE SCIENZE

=.=.=.=.=.